

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 15/01/2025

L'anno 2025, il giorno 15, del mese di Gennaio, alle ore 19.00, presso la sede legale, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione AIAB in Toscana.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Santori Caterina, verbalizza la Sig.ra Coletta Monica.

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto inviato ai soci così come previsto dall'art. 13 dello statuto vigente, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n. 7, soci su n.7. soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche allo statuto sociale al fine di adeguarlo ai dettami del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 22 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 c. 3 della L.117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Coletta Monica

Il Presidente

Santori Caterina



Declaración
de la
Comisión
de la
Verdad



STATUTO

“AIAB IN TOSCANA ETS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “AIAB IN TOSCANA ETS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Lucca e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione, espressione in Toscana dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB), si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere, tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente diffondendo il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico, agroindustriale, forestale, ambientale oltre ai campi del no food (detergenza, cosmesi, mezzi tecnici ecc..), la cura e la tutela del verde e del paesaggio, specie nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale, secondo le norme di cui al successivo punto b);
- b) contribuire all'elaborazione ed all'aggiornamento in sintonia con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, di norme disciplinari relative ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati nonché controllarne la corretta osservanza nei processi di produzione, conservazione, condizionamento, trasformazione, distribuzione e commercializzazione;
- c) promuovere ed organizzare attività culturali di ricerca, divulgazione, formazione e qualificazione riguardanti la tutela ambientale con l'agricoltura biologica e/o sostenibile;
- d) valorizzare l'ambiente promuovendo lo sviluppo agricolo del mondo rurale anche attraverso la diffusione e la promozione del turismo rurale e dell'agriturismo;
- e) promuovere la tutela della natura con la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche nei paesi più poveri del Pianeta sviluppando attività a favore della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- f) promuovere la diffusione dei valori ispirati alla solidarietà sociale, alla cultura della pace e della non-violenza e del rispetto dei popoli;
- g) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica, per la tutela della natura, nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile;

h) garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione Toscana perseguono finalità coincidenti con gli scopi suddetti;

i) promuovere, organizzare e realizzare qualsiasi altra attività di finalità di interesse sociale ed ambientale o direttamente connessa con il raggiungimento dei predetti scopi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, anche attraverso l'iscrizione e l'affiliazione ad altri enti, intende svolgere la propria attività nel settore della tutela e della valorizzazione dell'Agricoltura biologica della natura e dell'ambiente anche promuovendo la ricerca di mezzi tecnici atti alle produzioni agricole biologiche. L'associazione, inoltre, intende promuovere tutte le attività no food legate alla cura personale.

Per il raggiungimento dei propri scopi AIAB in Toscana ETS intende svolgere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) contribuire con l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica ("AIAB") all'attività federale dell'AIAB, attraverso l'iscrizione e/o affiliazione alla stessa;
 - b) promuovere e coordinare iniziative sociali, legali, legislative ed associative per la valorizzazione ambientale mediante l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati;
 - c) partecipare, di concerto con la struttura federale dell'AIAB, agli organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la tutela della natura, la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
 - d) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi e/o enti pubblici e privati, attività di istruzione, promozione, formazione, formazione professionale, divulgazione e qualificazione per agricoltori, trasformatori, consumatori e tecnici, relativamente alle metodiche di agricoltura biologica e/o sostenibile;
 - e) gestire, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività culturale ed editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività di finalità di interesse sociale ed ambientale;
 - f) promuovere attività di tutela della natura mediante la ricerca, l'istruzione, la divulgazione e l'informazione riguardanti la tutela e la valorizzazione della natura, l'ambiente e l'agricoltura biologica con particolare attenzione alla ricerca ed alla valorizzazione degli ecotipi autoctoni ed al mantenimento, al ripristino o alla ricostruzione della flora e della fauna originarie nel rispetto delle biodiversità;
 - g) contribuire a sviluppare la valorizzazione ambientale con il miglioramento del livello culturale ed economico dei propri associati promuovendo la conoscenza delle attività dei soci, offrendo loro assistenza per collegare le proprie attività produttive e convogliarle verso una commercializzazione di tipo associativo, sollecitando e suggerendo possibili attività nell'ambito agroalimentare o più in generale ambientale ai propri associati;
 - h) stipulare convenzioni in relazione al servizio civile nazionale;
 - i) svolgere attività di servizio fornendo direttamente ed indirettamente assistenza e consulenza tecnica necessaria a praticare correttamente e convenientemente il metodo dell'agricoltura biologica, in particolare per il raggiungimento degli standard AIAB.
 - j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, ai sensi del Codice di Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi e successive modifiche e integrazioni.
- Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione intende, inoltre, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati.

L'Associazione intende farsi promotrice della nascita dei Biodistretti AIAB nel territorio regionale, di cui diventa altresì parte costituente così come dalle linee guida nazionali della Federazione Nazionale AIAB, curando insieme agli altri soggetti attività, progetti, percorsi utili al conseguimento delle finalità dei biodistretti stessi.

7. Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati sono suddivisi in categorie distinte tra:

- a. produttori, distributori e trasformatori
- b. tecnici, esperti, fornitori di servizi
- c. organizzazioni di consumatori, associazioni culturali e ambientaliste, nonché altri enti operanti con analoghe finalità
- d. persone che possono contribuire al raggiungimento degli scopi statuari

Gli enti giuridici sono rappresentati dal proprio Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, o denominazione per le persone giuridiche, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, in tale ultimo caso se maggiorenni;
- c) ogni associato ha diritto ad un voto;
- e) gli Associati Enti del Terzo settore hanno diritto ad un massimo di cinque voti, secondo le modalità previste dal regolamento interno;
- f) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- g) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- h) l'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione, anche su segnalazione degli organi statutari federali, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'interessato, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di esclusione, può ricorrere in appello, in prima istanza, all'Assemblea dei soci, che dovrà deliberare entro 30 gg. In seconda istanza, in ragione dell'affiliazione ad essa, potrà ricorrere ai Proviviri di AIAB Federale, che si esprimeranno entro i trenta giorni successivi. In terza istanza l'Associato potrà richiedere l'attivazione del Collegio Arbitrale.

Nei termini necessari a concludere il ricorso, al socio è inibito qualsiasi utilizzo di marchi, loghi e riferimenti dell'Associazione.

Nelle more del ricorso l'associato è momentaneamente sospeso. Tutte le comunicazioni relative a quanto sopra devono effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.

Marchi e simboli dell'associazione eventualmente concessi devono essere tempestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo associativo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla scadenza.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Sezioni dei soci)

È facoltà dell'AIAB in Toscana ETS promuovere la costituzione, sull'intero territorio regionale, di Circoli provinciali o tematici al fine di articolare meglio sul proprio territorio le attività statutarie e/o aggregazioni dei soci.

L'AIAB in Toscana ETS promuove, altresì, la costituzione di aggregazioni locali tematiche tra soci e non soci aventi finalità coerenti con il presente statuto, prevedendone l'adesione in forma collettiva.

Tali associazioni provinciali o tematiche sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di disconoscere la funzionalità all'interno dell'associazione regionale qualora in palese contrasto con le finalità previste dal presente Statuto.

Qualora istituite e riconosciute dell'AIAB in Toscana ETS, tali sezioni, coerentemente con le finalità del presente statuto, potranno svolgere azioni di tutela e rappresentanza nell'area di riferimento di appartenenza, permettendo all'associazione di partecipare a tutti quegli interventi pubblici e privati, limitatamente alle categorie organizzate e alla specifica area geografica.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 8 (Assemblea)

È organo sovrano dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria; ad essa hanno diritto di voto i soci AIAB in Toscana ETS iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

Ogni socio può rappresentare in assemblea per assenza giustificata fino a 2 soci con delega.

Le Assemblee Regionali possono essere precedute da Assemblee di eventuali Circoli o comunque di aree territoriali qualora ciò sia previsto dal Consiglio Direttivo, potendosi procedere in questo caso per delegati all'Assemblea Regionale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

a) norme di convocazione dell'Assemblea Regionale:

- l'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'AIAB in Toscana ETS o, in mancanza di detta convocazione, dal Presidente Federale AIAB, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, o dall'Organo di Controllo, con ordine del giorno motivato;
- la convocazione deve essere effettuata con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto (anche mediante e-mail o fax), purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. Essa deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione;
- la convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Presidente di AIAB Federale;
- gli organi direttivi potranno a loro discrezione ed in aggiunta alle modalità sopra descritte, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione;
- lo svolgimento dell'Assemblea avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
- le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Oltre alla modalità in presenza, sarà possibile riunire l'Assemblea attraverso strumenti di telecomunicazione a distanza. In conformità all'art. 24 comma 4 del CTS, sarà consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso di riunione in audio

videoconferenza o teleconferenza, questa si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi la presiede ed il Segretario.

b) Compiti dell'Assemblea Regionale ordinaria:

- elegge ogni tre anni gli organi statutari tra cui il Presidente AIAB in Toscana ETS;
- elegge ogni tre anni i propri delegati al Congresso Federale AIAB, secondo il regolamento federale;
- approva annualmente il bilancio di esercizio (rendiconto economico finanziario) regionale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo;
- approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale, mutuandole dalle delibere federali o in aggiunta a queste;
- delibera sul regolamento degli eventuali compensi agli amministratori (consiglio direttivo e comitato esecutivo) e l'organo di controllo, commissari o delegati nominati in caso di commissariamento dell'associazione da parte di AIAB Federale; nelle deliberazioni che li riguardano gli interessati non hanno diritto di voto;
- può nominare presidenti e/o associati onorari, tra le persone che si sono particolarmente distinte e dedicate con eccellenza al perseguimento di scopi associativi;
- tra i compiti dell'assemblea dei soci vi è la nomina dell'Organo di Controllo e la nomina del Revisore Legale dei conti, ove previsti dalla legge ovvero adottati facoltativamente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

È facoltà del Presidente di AIAB Federale, o del suo delegato, di presenziare alle Assemblee Regionali ordinarie.

c) L'Assemblea Regionale straordinaria delibera, in prima convocazione, con voto favorevole di 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di 1/2 dei soci, in materia di modifiche statutarie, di scioglimento dell'associazione e di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

d) Pubblicità delle deliberazioni:

Le deliberazioni dell'assemblea sono ottenibili in copia da tutti i soci che ne facciano semplice richiesta scritta al Presidente.

Gli associati che presentano più soggetti giuridici hanno la facoltà di rappresentare al massimo altri due soci (massimo due deleghe).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è composto da un numero di membri eletti in Assemblea Regionale non inferiore a cinque e non superiore a nove, tra cui il Presidente Regionale ed almeno un vice-presidente, su lista bloccata con sistema maggioritario dall'Assemblea Regionale o secondo diversa modalità prevista dal regolamento. Nel caso in cui uno o più Consiglieri

cessino dall'incarico o si dimettano, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto tutti i responsabili di settore dell'AIAB in Toscana ETS. Alle riunioni del Consiglio partecipano gli eventuali presidenti onorari.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le deliberazioni di norma sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno tre quinti dei consiglieri:

- la convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati almeno sette giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, data della prima convocazione e della seconda e dell'ordine del giorno previsto;
- le adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con l'intervento di un terzo degli aventi diritto; qualora mancasse il numero legale anche in seconda convocazione, le deliberazioni sull'ordine del giorno sono assunte dal Comitato Direttivo, sentito il parere dei membri del Consiglio Regionale presenti, ed avranno piena efficacia fino alla successiva riunione del Consiglio Regionale.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
- il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione del presente statuto o di leggi vigenti o future sono riservate all'Assemblea;
- l'assunzione o il licenziamento del personale;
- la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del Comitato stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche specifiche;
- promuovere l'istituzione di eventuali delegazioni locali e relativi delegati, fissandone compiti e limiti;
- l'elaborazione delle linee operative dell'Associazione;
- la stesura del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, stesura che dovrà tener conto della compatibilità del bilancio stesso con le politiche e le risorse federali;
- redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'Assemblea;

- 
- approvare annualmente, sulla base di bilanci, l'entità ed i termini di pagamento delle quote associative;
 - elaborare ed aggiornare i disciplinari dell'Associazione;
 - deliberare su argomenti urgenti che il Presidente sottoponga, anche se di competenza dell'Assemblea Regionale, che dovranno essere convalidati alla prima Assemblea Regionale.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, al fine di agevolare e velocizzare le attività amministrative, può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo a supporto dello svolgimento dei suoi compiti e funzioni.

Il Comitato Esecutivo, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dai suoi stessi componenti, è formato da un numero di 3 membri, tra cui il Presidente Regionale e il Vicepresidente.

Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza. Presiede il comitato Esecutivo Regionale il presidente/legale rappresentante di AIAB in Toscana ETS.

Al Comitato Esecutivo spetta:

- a) elaborare le proposte di programma dell'attività annuale di AIAB In Toscana ETS e il bilancio di previsione e per sottoporlo all'attenzione del Consiglio Direttivo per l'approvazione e la successiva presentazione in assemblea;
- b) riunirsi ogni volta che si presenti necessità su convocazione del suo Presidente. È obbligatorio che si riunisca in concomitanza delle scadenze statutarie (programmazione annuale delle attività, predisposizione di bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo).

La convocazione può essere fatta dal Presidente via mail o via fax una settimana prima della data fissata; per motivi di urgenza la convocazione può essere fatta nelle 24 ore precedenti accertandosi che tutti i componenti abbiano ricevuto la convocazione. La convocazione deve contenere data e luogo dell'incontro, nonché l'Ordine del giorno. Per motivi logistici ed organizzativi è possibile che la riunione venga effettuata in videoconferenza previa verifica delle possibilità di connessione di tutti i partecipanti. Verbalizzano le delibere che successivamente vengono sottoposto a ratifica del Direttivo.

Un membro dell'Esecutivo decade dall'incarico in caso di esclusione da socio AIAB e in caso di assenza senza giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 19
(Consorzi/Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni o altri enti pubblici e privati che operano nel medesimo ambito e perseguono obiettivi e finalità comuni.

ART. 20
(Clausola Arbitrale)

I soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte relativamente alle interpretazioni delle disposizioni contenute nello Statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Comitato Direttivo o del Presidente.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Firenze il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

In caso di mancato compimento delle controversie i Soci e l'Associazione si impegnano a ricorrere a un tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, regolato dalle norme dello Statuto AIAB federale, da espletarsi secondo la procedura di conciliazione prevista dalle Associazioni deputate a gestire tentativi di conciliazione.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

